

## BILANCIO

### ***Il nuovo OIC 9 restringe l'accesso all'"approccio semplificato"***

di Fabio Landuzzi

La **versione definitiva** del principio contabile **OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”** contiene al par. 30 una **novità** di ampia portata e rilevanza pratica.

Il tema profondamente innovato nel documento recentemente pubblicato in versione definitiva, rispetto al testo previgente ed anche a quello novellato che era stato posto in pubblica consultazione, riguarda i **limiti dimensionali** prescritti per l'accesso facoltativo al cd. **“approccio semplificato”** alla **determinazione delle perdite durevoli** di valore.

Per comprendere la portata della modifica si pongono a **confronto** i rispettivi **limiti dimensionali** così come previsti nel testo precedente ed in quello definitivamente approvato del principio OIC 9; precisamente, i **“soggetti abilitati”** ad optare per l’“approccio semplificato” alla determinazione delle perdite durevoli di valore sono le società che, **per due esercizi consecutivi, non superano** nel proprio bilancio d'esercizio **due dei tre seguenti limiti**:

<b>Condizione</b>	<b>Limite OIC 9 versione precedente</b>	<b>Limite OIC 9 versione definitiva</b>
Numero medio dei dipendenti	<i>Superiore a 250 unità</i>	<i>Superiore a 50 unità</i>
durante l'esercizio		
Total attivo di bilancio	<i>Superiore a 20 mln di Euro</i>	<b>4,4 mln di Euro</b>
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	<i>Superiori a 40 mln di Euro</i>	<b>8,8 mln di Euro</b>

La *ratio* di questo intervento è spiegata al **punto 5 delle Motivazioni** alla base delle decisioni assunte riportate in calce al testo finale del principio OIC 9. Si legge in particolare che, nel contesto normativo del D.Lgs. 139/2015, si è ritenuto più **“coerente e adeguato”** rivolgere l'approccio semplificato solo alle società per le quali sono previste normativamente delle semplificazioni degli schemi e dell'informativa di bilancio, ovvero: le **imprese che redigono in bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ., e le micro-imprese** di cui all'**articolo 2435-ter, cod. civ..**

Tuttavia, tenuto conto che l'impatto di questa modifica produce evidenti **difficoltà operative** per una vasta massa di imprese di dimensioni comunque **medio – piccole**, plausibilmente **non attrezzate** ad applicare un approccio non semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, lo stesso principio OIC 9 dispone in via del tutto eccezionale che le **modifiche contenute al par. 30** – appunto, i limiti dimensionali per l'accesso al metodo semplificato – siano **applicate solo a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio a**

**partire dal 1 gennaio 2017; per i bilanci del 2016,** pertanto, le società applicano ancora i **limiti previsti nel previgente testo del principio contabile OIC 9**, e quindi nella pratica potrà trovare applicazione ancora ampia l'approccio semplificato alla stima della perdita durevole di valore.

Secondo l'OIC 9 questa **disposizione transitoria** consentirà alle imprese di dotarsi degli **strumenti necessari** all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.

In conclusione, la scelta operata dall'OIC 9, sebbene sia fondata su un **allineamento dei parametri dimensionali** certamente razionale, presenta a nostro avviso delle **obiettive criticità** operative in quanto impone, anche ad imprese di dimensione ed organizzazione medio – piccola, **molto semplificate** in termini di **struttura finanziaria e del capitale**, l'adozione di **strumenti comunque più sofisticati** senza che necessariamente vi sia un supporto tecnico e gestionale del tutto appropriato. Ci si domanda quindi se la scelta di precludere per molte imprese l'adozione di un criterio sì semplificato, ma senza dubbio **intellegibile e conosciuto**, e indirizzarle verso metodi assai più complessi di evidente derivazione las / Ifrs, possa risultare in concreto davvero idonea a **migliorare la chiarezza e la trasparenza** dell'informativa di bilancio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO  
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016**

